



Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA SINDACALE

N° 07 DEL 30.05.2022

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2022.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il D.Lvo 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- la legge n. 100 del 12.07.2012;

VISTI:

- la Legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone norme in materia di protezione civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 che:
 - all'art. 33 prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42 vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge nazionale n. 353 del 21.11.2000 "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione” che all'art. 1 comma 5, prevede che i sindaci dei comuni interessati dalla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;
- la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot. n. 1722, avente ad oggetto “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art. 108 del D.Lvo n. 112 del 31 marzo 1998”;

- il Regolamento comunale sui fuochi controllati approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 11.02.2009;
- l'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 13 comma f che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione rifiuti "...paglia, sfalci e potature, non che altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTI gli artt. 423, 423bis e 449 del C.P.;

VISTO l'art. 14 comma 8 del D. L. n. 91/2014, convertito con la legge n. 116 del 11.08.2014, che modifica il decreto legislativo n. 15/2006 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

α) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: <<di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali>> sono inserite le seguenti <<e con il Ministro della salute>>;

β) all'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le alte amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTO dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 112 (numero unico per le emergenze),
- Comando Polizia Locale Sant'Agata Li Battiati Cell. 366 9034900;

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o a terreni cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati o insistenti;
- di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicolo in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- far uso o accender fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e/o arbustiva o nelle loro vicinanze.

Ad esclusione del periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre, sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (3 m³) per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Le operazioni di abbruciamento dovrà svolgersi, esclusivamente, in giornate umide e in assenza di vento.

Sono fatte salve le limitazioni previste per le attività esercitabili nelle zone ricadenti nel territorio del Parco delle Madonie, di cui alla normativa citata in premessa.

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del **15 giugno di ogni anno**, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti,
- pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%,
- pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà, previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi coltivati dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso di eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 legge 21 novembre 2000, n. 353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc...) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI

dal 15 giugno al 15 ottobre

Ai fini della prevenzione incendi il Comando di Polizia Locale vigilerà sulla osservanza della presente Ordinanza.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e sia amministrativamente con importo pecuniario da €. 51.00 (euro cinquantuno/00) a €. 258.00 (euro duecentocinquanta/00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 L.R. n. 6 aprile 1996); la sanzione sarà irrogata nei termini e modi di legge a cura del locale Comando di Polizia Locale. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 8 del vigente "Regolamento Comunale sui fuochi controllati".

La presente Ordinanza deve essere inviata in copia, per informazione, alla Prefettura di Catania, e comunicata a mezzo pec a: all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania; al Comando di Polizia Locale del Comune di Sant'Agata Li Battiati; all'A.N.A.S. S.p.A. - Catania; alla Provincia Regionale di Catania; alla SIDRA di Catania; alla ACOSET S.p.A. e trasmessa per conoscenza ai Comuni limitrofi: Catania, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina



(Firma) Nunzio Rubino